



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA PERUGIA

Il Presidente

- visto l'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha esteso sino all'11 maggio 2020 il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- visto l'art. 83, commi 6, 7 e 21, d.l. n. 18/2020, che attribuiscono ai capi degli uffici giudiziari - compresi i Presidenti delle Commissioni tributarie - il compito di adottare misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo 12 maggio - 30 giugno 2020;
- rilevato che, in particolare, i capi degli uffici sono tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
- sentita l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della giunta regionale, nonché i Consigli degli Ordini Professionali;
- sentito il Dirigente amministrativo in ordine alla disponibilità delle risorse ed alle modalità di espletamento dei servizi resi dagli uffici di segreteria della Commissione;
- ritenuto, anche sulla scorta delle indicazioni fornite con i propri precedenti provvedimenti, che non appaiono, nell'immediato, praticabili le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con nota del 17 aprile 2020, n. 549 in ordine alla trattazione da remoto dei processi e che - stante la ristrettezza dei tempi - appare opportuno non svolgere udienze "in presenza" fino alla data del 30 giugno 2020, salva riconsiderazione della situazione, anche alla luce di eventuali ulteriori disposizioni legislative e regolamentari;
- ritenute compatibili col processo tributario e più agevolmente praticabili nell'immediato le disposizioni di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, che prevedono *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*;
- ritenuto, infatti, da un lato che il processo tributario è essenzialmente documentale e, dall'altro, che le regole del processo civile, salve specificità che nella fattispecie non

ricorrono, sono genericamente applicabili al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 546/1992;

- richiamati i precedenti provvedimenti del 17 marzo e del 9 aprile 2020, con i quali si sono impartite direttive per l'individuazione dei procedimenti da trattare e indicate le modalità di trattazione;

DISPONE

1. dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 le udienze pubbliche e le camere di consiglio si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza della decisione, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 17.3.2020, n. 18, con obbligo del deposito telematico esteso ad istanze e memorie anche alle cause incardinate come cartacee;

2. con l'avviso di cui all'art. 31 d. lgs. n. 546/1992 (oppure con separato avviso almeno 10 gg. liberi dalla data fissata, nel caso di udienze per le quali sono stati già fissati i ricorsi da trattare con avvisi comunicati tempestivamente, tenuto conto del periodo di sospensione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) la segreteria darà comunicazione alle parti costituite delle modalità di svolgimento indicate nel punto precedente e dell'obbligo del deposito telematico sia dei documenti e delle memorie nel termine previsto dall'art. 32 d. lgs. n. 546/1992, sia delle istanze e delle conclusioni anche per i procedimenti incardinati in cartaceo;

3. soltanto nel caso di esplicita richiesta di pubblica udienza, in presenza o da remoto, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo;

4. quando, per i procedimenti incardinati in cartaceo, vi siano comprovati impedimenti tecnici al deposito telematico sarà consentito, quale atto urgente, il deposito cartaceo nei termini di legge, nel rispetto degli obblighi già stabiliti per l'accesso agli uffici con i provvedimenti amministrativi già adottati e pubblicizzati, nonché con i provvedimenti di questa presidenza del 17 marzo 2020 e del 9 aprile 2020.

Si comunichi a tutti i Giudici, al Personale Amministrativo della Commissione e agli Ordini professionali interessati.

Si affigga all'entrata della Commissione e negli spazi antistanti le aule di udienza.

Perugia, 27 aprile 2020.

Il Presidente
f.to Francesco Oddi